



Comune di CHIUSI DELLA VERNA

Provincia di Arezzo

Viale S. Francesco, 42
52010 - Chiusi della Verna (AR)

P.I. 00268030517 -
Tel. 0575- 5996 Fax 0575 - 599139

e-mail: comune.chiusidellaverna@postacert.toscana.it
chiusidellaverna@casentino.toscana.it

Web: www.comune.chiusi-della-verna.arezzo.it

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS ART. 22 L.R. 10/2010 - Variante n. 2 al "Piano Operativo ai sensi dell'Art. 224 della L.R. 65/2014", per la previsione di una piccola area artigianale "D1" nell'UTOE dell'abitato di Corsalone

L'AUTORITA' COMPETENTE

In riferimento ai procedimenti previsti in materia di valutazione ambientale strategica, viste le leggi regionali:

- n. 65/2014 e s.m.i., "Norme per il governo del territorio";
- n. 10/2010 e s.m.i., "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza";

Preso atto della delibera di Giunta Comunale n. 22 del 2 marzo 2013 e s.m.i., per i piani ed i programmi di competenza comunale da assoggettare a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della L.R. 10/2010, sono state designate:

- quale "AUTORITÀ PROCEDENTE", il Consiglio Comunale
- quale "AUTORITÀ COMPETENTE" per la procedura di VAS, il Responsabile di Area individuato nel Segretario Comunale coadiuvato dalla Commissione per il Paesaggio;
- quale "PROPONENTE" il Responsabile dell'Ufficio Edilizia ed Urbanistica, con anche la funzione di Responsabile del Procedimento;
- l'Autorità Procedente, l'Autorità Competente ed il Proponente per i piani ed i programmi di competenza comunale da assoggettare a valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi della L.R. 10/2010.

Preso atto della manifestazione di interesse all'acquisto del terreno di proprietà comunale posto nella frazione di Corsalone in viale Europa ed individuato al foglio 76 dalla particella 411, presentata dalla ditta Tecnoquadri Srl con sede in Via dell'Olmo Corsalone, in data 23 marzo 2018 prot. N. 1990, per poter realizzare nello stesso un edificio artigianale.

Vista la deliberazione di C.C. n. 18 del 30/05/2018, con la quale si autorizzava l'alienazione del terreno in interesse a seguito di variante urbanistica e approvazione bozza di convenzione con il Sig. Mellini Francesco della ditta Tecnoquadri Srl;

Visti il documento preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS e la deliberazione di G.C. n. 85 del 25/06/2018 di relativa presa d'atto;

Rilevato che in data 27/07/2018 si sono concluse le consultazioni, di cui al comma 3 art. 22 della L.R. 10/2010, avviate in data 27/06/2018;

Considerati i contributi e pareri per la verifica di assoggettabilità alla VAS, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/2010, pervenuti dai seguenti enti:

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO
REGIONE TOSCANA

Rilevato che, nessuno dei due contributi segnala la necessità di procedere a VAS.

Il contributo regionale, constatato che la variante si colloca a circa 8km in linea d'aria dai più vicini Siti Natura 2000, ritiene non necessaria una Valutazione d'Incidenza. Suggestisce però che, oltre alla compensazione dei parcheggi, la Variante possa compensare anche la superficie di area verde in riduzione nella Variante.

L'Amministrazione ha posto in questa piccola Variante come prioritario l'obiettivo del consolidamento della struttura produttiva e occupazionale, e come secondario il riequilibrio dei parcheggi a servizio delle importanti esigenze di mobilità della Frazione.

Di fatto l'intervento provocherà la scomparsa di alcuni spazi verdi oggi esistenti nell'area che viene destinata a D1, tuttavia si osserva che il verde esistente già non corrisponde all'attuale destinazione urbanistica dell'area, che è nel P.O. un parcheggio e che in effetti già è così in parte utilizzata, come si vede dalle foto aeree più recenti; che si tratta di area interna all'edificato, senza alcun rapporto con le aree di collegamento ecologico del torrente Corsalone, dalle quali la dividono lotti edificati e un parcheggio asfaltato; che infine, come già esposto nella relazione preliminare, *"Il P.O. ha riservato alla Frazione una cospicua previsione di standard ex DM 1444/1968 ed in particolare di parchi urbani e periurbani, solo in parte attuati (dopo la Variante si hanno circa 16 mq/ab di previsione di aree a parcheggio pubblico e quasi 270 mq/ab di previsione di aree a verde)"*.

Vista la relazione finale sulle conclusioni del procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. a firma del Responsabile del procedimento, Arch. Carla Giuliani, in data 28/07/2018;

Acquisito il parere della COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO;

Preso atto che:

- 1) la Variante n. 2 al "Piano Operativo ai sensi dell'Art. 224 della L.R. 65/2014", non rientra tra i Piani e Programmi per i quali è obbligatoria la Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della L.R. 10/2010, art. 5 comma 2, ma rientra tra i Piani e Programmi di cui al comma 3 dello stesso articolo di legge, per i quali l'effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione, effettuata dall'autorità competente, della significatività degli effetti ambientali;
- 2) la Variante è stata analizzata nel documento di verifica dell'assoggettabilità, nel quale si è concluso che essa non comporta significativi effetti sull'ambiente;
- 3) gli enti competenti in materia ambientale sono stati consultati nelle forme di legge e dai loro contributi non è emersa in alcuna forma la necessità di procedere alla valutazione ambientale strategica;
- 6) sono stati esaminati gli approfondimenti, le considerazioni e le proposte riportate nel documento di conclusione dei procedimenti di verifica di VAS;
- 7) è stato acquisito il parere della COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO, la quale ha ritenuto che la variante in oggetto possa non essere assoggetata alla VAS;

Richiamati tutti i pareri espressi dagli enti coinvolti, il verbale n. 2943 del 28 luglio 2018 della commissione per il paesaggio e la relazione finale del Responsabile del procedimento, Arch. Carla Giuliani, allegati al presente atto, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

Ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/2010, di **escludere** la Variante n. 2 al “Piano Operativo ai sensi dell'Art. 224 della L.R. 65/2014”, dalla procedura di “Valutazione Ambientale Strategica (VAS)” di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni.

Chiusi della Verna, 28.07.2018

L'Autorità Competente
(Dott. Giuseppe Del Pianto)